

## CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 'ANTROPOGENICO' E CONGEGNI CIVILISTICI NELL'ULTIMISSIMA «NOMOFILACHIA ECOLOGICA»

MARIANO ROBLES

*Prof. Ordinario di Diritto Privato Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari "A. Moro"*

**Corte di Cassazione, Sez. Un., (ord.) 21 luglio 2025, n. 20381 - Primo Pres. f.f. Cirillo - Rel. Mercolino - Greenpeace O.N.L.U.S. et al. - E.N.I. S.p.a. & Min. Econ. Fin. & Cassa DD.PP. - Interv. vol.**

**Regolamento preventivo di giurisdizione - Emissioni carbon-fossili - Cambiamento climatico - Danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti - Giurisdizione spettante all'Autorità giudiziaria ordinaria domestica**

*Spetta al giudice ordinario del luogo ove risiedono i soggetti asseriti danneggiati la competenza giurisdizionale in materia di risarcimento dei danni ambientali all'aspettativa e qualità di vita, addebitabili a società partecipata capogruppo, produttrice e distributrice di combustibili fossili, in concorso con gli azionisti statali di controllo, quale conseguenza delle eccessive emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera, con violazione della pertinente disciplina interna, euro-unitaria ed internazionale.*

**Abstract ITA.** Nel coacervo delle complesse questioni inerenti alle emissioni antropiche climalteranti perpetrate dai c.d. *Global Carbon Majors*, se ne tenta una messa a fuoco sotto la lente del primo pronunciamento nomofilattico espresso in argomento, attraverso la genesi delle relative matrici affioranti dall'articolato apparato motivazionale, sullo sfondo dell'ineludibile *Rights Multilevel Protection* interfacciato con situazioni soggettive per loro natura "adespote" in quanto globali per fruibilità.

**Parole-chiave:** Clima - Danni ambientali - Giurisdizione - Rimedi civilistici

**Abstract ENG.** *In the midst of the complex issues inherent in the anthropogenic climate-altering emissions perpetrated by the so-called Global Carbon Majors, we attempt to focus on them through the lens of first ruling of the High Regulatory Court expressed on the subject, through the genesis of the related matrices emerging from the articulated motivational apparatus, against the backdrop of the Rights Multilevel Protection interfaced with commons as they are global in terms of usability.*

**Keywords:** Climate - Environmental Damages - Jurisdiction - Civil Remedies

**SOMMARIO:** 1. Contenzioso civile «strategico» e clima. - 2. Sui fondamenti giuridici «climatici». - 3. Il clima tra diritto e scienza «precauzionale». - 4. (Segue): *due diligence* e modelli organizzativi. - 5. La «negozialità» climatica. - 6. (Segue): responsabilità «cumulativa» (o «solidale»?) e profili rimediali.

## 1. Contenzioso civile «strategico» e clima.

L'interesse «climatico» costituisce una realtà giuridica di recente emersione<sup>1</sup>, e tuttavia talmente avvertita da aver condotto al proliferare di un contenzioso teso a sensibilizzare i decisori, a vario titolo coinvolti, ad intraprendere azioni concrete di accompagnamento alla transizione verso una *lower-carbon global economy* per la sua salvaguardia. Il processo di 'giurisdizionalizzazione' del clima non è, peraltro, esente da problemi e contraddizioni, tipici dei tradizionali fenomeni ambientali, che impongono un'attenta riflessione circa gli strumenti esistenti e, in prospettiva, sull'ideazione di istituti idonei a soddisfarne le esigenze, quali tecniche di compensazione assiologica degli interessi sottostanti, a carattere «diffuso» e non più individua(lizzabi)le, nell'inerzia delle politiche legislative<sup>2</sup>.

In questo scenario, una recentissima e, per molti versi, innovativa pronuncia nomofilattica della Suprema Corte, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, offre un felice esempio di come la giurisprudenza domestica più avveduta abbia imboccato, senza tentennamenti, la strada del riconoscimento di giuridica rilevanza ad obblighi di «sostenibilità climatica» (almeno per come contestati) extracontrattuali delle attività economiche all'uopo impattanti<sup>3</sup>. Nel caso esaminato, *Greenpeace Italia*, *ReCommon* E.T.S. ed un gruppo di cittadini hanno promosso un'azione contro l'E.N.I., il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti, deducendo che le rispettive attività violassero i protocolli climatici vincolanti a livello internazionale, con l'insorgere di responsabilità per danni ambientali connessi al (così indotto deleterio) surriscaldamento globale.

Le Sezioni Unite Civili, sul preliminare rilievo della «totale mancanza di precedenti» (§ 6, 13) e dell'immediato interesse alla statuizione circa la sussistenza di un giudice competente a conoscere della sollevata questione<sup>4</sup>, premettono anzitutto che la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria, in quanto trattasi di «comune azione risarcitoria» (§ 7.1, 17) per danni riconducibili a responsabilità *aquiliana*, e non già di insindacabile «questione politica astratta» (c.d. *political question doctrine*)<sup>5</sup>. Pertanto, gli attori ben possono avanzare richiesta risarcitoria di danni ambientali nella peculiare variante «climatica», dimostrando che le attività economiche imputate abbiano provocato un impatto negativo su situazioni soggettive legalmente tutelabili; in tal modo, sottolineandosi come la correlata responsabilità possa essere addebitata anche in assenza di un rapporto «contrattuale», con parallelo ampliamento degli obblighi attualmente sanzionabili - come si vedrà - alla stregua dei c.d. 'principi ESG', in quanto non meri indici di *compliance* imprenditoriale interna, bensì autentici parametri di responsabilità (c.d. *engagement policy*) verso tutti i soggetti «interferiti»<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Nel novero dei nuovi diritti fondamentali c.d. «indegradabili», su cui cfr. K. PONETI, *Il cambiamento climatico tra governance del clima e lotta per i diritti*, in ID., S. CIUFFOLETTI, M. DERIU, S. MARCENÒ (cur.), *La crisi dei paradigmi e il cambiamento climatico*, in *Jura Gentium*, (monotem.) XVI, 2019, p. 5 ss. Ne delinea ora una definizione 'giudiziale' di *standard* di condotta desumibile dal repertorio casistico, E. GUARNA ASSANTI, *Il contenzioso climatico europeo. Profili evolutivi dell'accesso alla giustizia in materia ambientale*, Milano, 2024, p. 6 ss. V. anche *infra*, nt. 58, in riferimento al testo.

<sup>2</sup> Cfr. M. DI PIERRI, *Il contenzioso climatico. Origine, prospettive e questioni giuridiche*, Napoli, 2024, spec. p. 274.

<sup>3</sup> Il provvedimento in rassegna si legge anche in *Giur. it.*, 2026, p. 34 ss., con nota di L. DI CERBO; in *Foro. it.*, 2025, I, c. 2224 ss., con note di P. MAZZA e L. SERAFINELLI e di quest'ultimo in *Orizz. dir. comm.*, 2025, 3, p. 1158 ss.; in *Corti supreme e salute*, 2025, 3, p. 703 ss., con nota di A. MOLFETTA; in *@Judicium*, dal 29.07.2024, con nota di G. SCARSELLI; nonché F. GARELLI, *La storica ordinanza della Corte Suprema italiana nel caso ENI: le implicazioni per la causa "Giudizio Universale" e per il contenzioso climatico in Italia*, in *Pol. dir.*, 2025, p. 251 ss. Per un'efficace e più generale messa a punto giuridica, cfr. A. LUPO, *Il diritto alla sostenibilità climatica. La questione ecologica nella dimensione dei diritti umani*, Napoli, 2025, p. 155 ss.

<sup>4</sup> Orientamento ribadito, da ultimo, nel pressoché coevo precedente di Cass., sez. un., 18 luglio 2025, n. 20023, in *DeJure.it*.

<sup>5</sup> V. anche L. MAGI, *Giustizia climatica e teoria dell'atto politico: tanto rumore per nulla*, in *Osserv. fonti*, XIV, (3)2021, p. 1036, ed *ivi* anche nt. 19; nonché J. JAFFE, *The Political Question Doctrine: An Update in Response to Recent Case Law*, in *Ecol. L. Quart.*, XXXVIII, (4)2011, p. 1033 ss.; J.R. MAY, *Climate Change and the Political Question Doctrine*, in *Const. L. Committee Newsletter*, IV, (3)2008, pp. 1-4.

<sup>6</sup> Profilo ben noto all'ambito finanziario, su cui cfr. A. TONIOLO, *Vincolatività delle politiche di engagement e responsabilità civile degli esponenti aziendali rispetto a profili ESG* (Note a Cass. 3 gennaio 2019, n. 5 e 9 gennaio 2019, n. 301), in *Riv.*

Si osserva, infatti, che il giudizio avverso la convenuta *holding* petrolifera non presenterebbe gli stessi tratti distintivi in punto di (pregiudiziale) «separazione di poteri» costituzionali riscontrati nell'affine contenzioso denominato *Giudizio Universale*<sup>7</sup>; dal che, la non sovrapponibilità del ragionamento ivi seguito dal Tribunale capitolino, nel decidere sull'iniziativa coinvolgente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabendosi che la domanda risarcitoria sottesa alla titolarità di un diritto soggettivo mira(va) in concreto a chiedere, quale *petitum* sostanziale, un sindacato circa il *quando* e il *quomodo* delle modalità di esercizio di potestà statuali «costituzionalmente» previste e, per ciò stesso, non surrogabili, quali presupposti indefettibili implicanti valutazioni discrezionali facenti capo alla sfera di attribuzione di organi politici e, quindi, non coltivabili in giudizio.

Di contro, nel procedimento pendente, si farebbe espressa questione di contenzioso climatico di tipo c.d. «orizzontale», dal momento che i soggetti «pubblici» coinvolti sono evocati in giudizio non già in veste di amministrazioni dello Stato nei cui confronti far valere una responsabilità per mancata adozione di politiche industriali allineate con il piano di «decarbonizzazione» varato in forza dei Protocolli internazionali<sup>8</sup>, quanto piuttosto in qualità di «soci» in posizione di controllo (in senso privatistico) della parimenti convenuta *holding*, come tali (cor)responsabili di “condizionare” quest’ultima, in quanto impresa «partecipata», nell’osservanza rigorosa dei prescritti obiettivi climatici.

Difficile stabilire in quale misura l’oramai immancabile circolazione di ‘stili’ decisionali abbia orientato l’adombrato criterio discrezionale nel valorizzarvi il quesito, alla base della c.d. *business judgment rule*, concernente la (più o meno) sindacabile «complessità» di assetti funzionali alla razionale ‘eco-conduzione’ di organismi imprenditoriali, *a fortiori* ove di interesse nazionale<sup>9</sup>. A tale stregua, sebbene rientri anche tra le materie di competenza (degli altri poteri) dello Stato, la questione climatica ben può essere sottoposta al sindacato giurisdizionale nella misura in cui incida su diritti fondamentali, quali quelli tutelati dagli artt. 2, 9, 32 e 41 Cost., 2 e 8 CEDU<sup>10</sup>, 2 e 7 Carta di Nizza UE, ritenuti a ragione dall’evocata giurisprudenza nomofilattica astrattamente idonei ad imporre obblighi di (*scil.*, diligente) condotta direttamente in capo ai convenuti, peraltro meritevoli di accurata disamina.

---

*dir. banc.*, 2021, II, p. 347 ss.

<sup>7</sup> Si richiama Trib. Roma, 6 marzo 2024, n. 3552, in *juscivile*, 2025, 2, p. 293 ss., con ampio commento di G. POMANTE; in *Resp. civ. prev.*, 2024, p. 1276, con nota di L. LA VERDE; in *Dir. proc. amm.*, 2024, p. 917 ss., con nota di S. VALAGUZZA; in *Osserv. cost.*, 2024, 5, p. 186, con nota di A. MOLFETTA; in *@Riv. giur. amb.*, n. 52/2024, con nota di F. VANNETTI.

<sup>8</sup> Con particolare riferimento al c.d. *Global Stocktake* di cui all’art. 14 dell’Accordo di Parigi del 2015, che impegna gli Stati firmatari a «mantenere l’aumento medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C rispetto al livello preindustriale e continuare negli sforzi per limitare l’aumento a 1,5° C», quale parametro al di sotto del quale l’evoluzione della specie e il prosperare della vita umana sono ritenuti possibili: per un esauriente quadro normativo, cfr. F. FRANCESCHELLI, *L’impatto dei cambiamenti climatici nel diritto internazionale*, Napoli, 2019, spec. p. 29 s.

<sup>9</sup> Chiara presa d’atto di quel «grande trasloco a seguito del quale il potere non risiede più necessariamente solo in palazzi governativi e sedi statali, con note etichette ufficiali, ma ha trovato nuove residenze sia in sedi internazionali, sia specialmente in sedi private, smettendo di indossare i consueti abiti istituzionali sotto l’egida del diritto pubblico» (così, M.R. FERRARESE, *Poteri nuovi*, Bologna, 2022, p. 136 s.). Circa i connessi risvolti transfrontalieri in merito alla problematica identificazione del *locus commissi delicti* in ‘antefatto’ al *forum rei*, ai fini della legge applicabile, si rinvia necessariamente a F. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina della giurisdizione e della legge applicabile nelle azioni relative a danni all’ambiente e la sua incidenza sull’accesso alla giustizia ambientale*, in AA.VV., *Studi in tema di cambiamento climatico e giustizia climatica*, Napoli, 2025, p. 145 ss.; nonché O. FERACI, *Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell’Unione europea*, Torino, 2025, spec. p. 49 ss.

<sup>10</sup> La peculiare applicazione delle citate previsioni ai casi di contenzioso civilistico c.d. «strategico», è ben evidenziata da G. PULEIO, *L’obbligazione climatica degli Stati nel sistema CEDU. Fondamento normativo e impatto sui rimedi civilistici*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2023, p. 1 ss.; nonché U. SALANITRO, *Tutela dell’ambiente e del clima nella teoria dei beni*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, p. 637 ss.

Del resto, l'approccio c.d. *human rights based*<sup>11</sup> si pone in chiara sintonia premonitrice (di due giorni) con il parere reso il 23 luglio 2025 dalla Corte internazionale di giustizia de L'Aja, in cui si offre una lettura autorevole e sistematica degli obblighi giuridici incombenti sugli Stati in materia di cambiamento climatico. Il punto nodale (a partire dai §§ 224-243) risiede nel superamento di una visione 'compartimentata' della disciplina giuridica in materia, in cui gli strumenti pattizi non costituiscono una *lex specialis* isolata, bensì vanno letti ed applicati alla luce dei principi generali del diritto internazionale (v. §§ 377-384), tra cui spiccano il principio precauzionale, di non arrecare danni significativi all'ambiente<sup>12</sup>, di equità intergenerazionale, in quanto compendio di parametri su cui sagomare (delimitando) l'area riservata alla stessa discrezionalità politica; cui fanno da 'contraltare', rispettivamente, le evidenze scientifiche, gli impegni convenzionali assunti dagli Stati firmatari nella lotta al cambiamento climatico «antropogenico», nonché gli obblighi a protezione dei diritti umani (v. §§ 389-393)<sup>13</sup>.

## 2. Sui fondamenti giuridici "climatici".

In premessa alla triplice declinazione testé scandita, la tutela civilistica, per ciò stesso, "frattalica" dell'evocata tipologia di danno deve subito confrontarsi con le criticità definitorie rilevabili dall'art. 300 Cod. amb. (i.e., d.lgs. 152/2006 s.m.i.), che circoscrive notoriamente la rilevanza del danno «ambientale» alle componenti naturalistiche ivi previste, da cui sono escluse il *paesaggio* nonché, per quanto qui interessa, l'*atmosfera*.

Il danno «ambientale» perde, allora, carattere di centralità, per riposizionarsi quale *species* del più ampio *genus* dei danni da compromissione alla «salubrità ambientale», tra i quali rientrano anche quelli individuali, siano o meno conseguenza del danno ambientale stesso. A sua volta, il concetto di *salubrità ambientale*, espunte le connotazioni di tipo meramente estetico-culturali, si ricollega necessariamente a quello di «inquinamento», peraltro da intendersi in senso ampio, comprensivo dei vari fenomeni di emissione di sostanze 'alteranti' in «atmosfera»<sup>14</sup>.

Quale che ne sia l'esatta configurazione, la derivata valenza andrebbe pur sempre coerentemente desunta dall'altrettanto recente pronunciamento dei Giudici di Strasburgo<sup>15</sup>, alla cui stregua le autorità

<sup>11</sup> Su tale approccio v., per tutti, J. PEEL, H.M. OSOFSKY, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in *Trans. Env. L.*, 7(2018), no. 1, p. 37 ss.; J. GROSS, *Climate change and duties to protect with regard to fundamental rights*, in W. KHAL, M.-Ph. WELLER (eds.), *Climate Change Litigation. Liability and Damages from a Comparative Perspective*, München, 2021, p. 82 ss.

<sup>12</sup> In acronimo "Dnsh": *Do not significant harm*; regola richiamata, oltretutto, nell'art. 452-bis c.p., per determinare la condotta 'eco-lesiva' in termini di «deterioramento significativo e misurabile di acqua, aria, suolo, ecosistemi e biodiversità». In merito al vero cambio di paradigma impresso dalla L. 3 ott. 2025, n. 147, con attenzione principalmente rivolta a costruire un sistema integrato di tutela ambientale fondato, non a caso, sulla «prevenzione» e la responsabilità «organizzativa» dell'impresa, cfr. D. COSTA, *Il decreto-legge 116/2025 e la riforma della disciplina dei rifiuti: i nuovi delitti ambientali, i problemi di compatibilità con la disciplina preesistente e gli impatti sulla responsabilità degli enti*, in *Giur. Pen. Web*, 2025, p. 11.

<sup>13</sup> Alla confluenza dei tre principali orientamenti ad oggi espressi dal contenzioso climatico, ben ripercorsi da L. DEL CORONA, *Brevi considerazioni in tema di contenzioso climatico alla luce della recente sentenza del Tribunal Administratif de Paris sull'«Affaire du Siècle»*, in *Riv. "Gruppo di Pisa"*, 2021, 2, spec. p. 332. Per una puntuale sintesi ricostruttiva circa *Advisory Opinion ICJ case 187* del 23 luglio 2025 in 'dialogo' con altre corti sovranazionali, cfr. T. SCOVAZZI, *Il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sul cambiamento climatico*, in *@Riv. giur. amb.*, n. 68/2025.

<sup>14</sup> Utili indicazioni in tal senso sembrano già provenire da UFF. MASS. CASS., *Riferimenti normativi vecchi e nuovi nella delineazione delle responsabilità da illecito ambientale e profili soggettivi di risarcibilità a favore del soggetto leso*, Rel. n. 112/2010, a cura di P. Fimiani, spec. pp. 11-12.

<sup>15</sup> Cfr. Corte di Strasburgo, Grande Camera, sent. 9 aprile 2024, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. c. Confederazione elvetica* (ric. n. 53600/20), per un'interpretazione riferibile all'inserimento di un limite «esterno» *green* alla discrezionalità del potere, su cui si sofferma M. CARDUCCI, *La sentenza KlimaSeniorinnen e il Carbon Budget come presidio materiale di sicurezza, quantitativa e temporale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere*, in *@Dir. priv. comp. eur.*, 2024, p. 1415 ss. Ne approfondisce le implicazioni sul c.d. «accedere al fatto», C. GIUDICE, *L'assoluto difetto di giurisdizione*, Torino, 2025, spec. p. 110 s.; in disparte l'eventuale incidenza dell'impostazione prescelta circa la portata delle situazioni soggettive coinvolte (v. *supra*, nt. 1), non tanto sull'*an* quanto piuttosto sul *quomodo* (del riparto) della

pubbliche e/o, a seconda delle ipotesi, i soggetti privati (quali, soprattutto, le imprese) sono *alla pari* tenuti ad adottare comportamenti diligenti, manifestati attraverso strumenti di controllo diretti a prevenire i rischi potenzialmente causativi di danni alla salute umana per via della compromissione climatica, fornendo tutte le informazioni utili a sensibilizzare le collettività nel dibattito relativo alle strategie, volta per volta, reputate opportune. Si richiede così un comportamento «attuoso», a fronte di danni i cui effetti, nel tempo, risultano irreversibili, congiuntamente (solo così potendosi oltretutto coniugare) ad un impegno consapevole degli stessi danneggiati, ogniquale sia possibile rimuovere le scaturigini di un evento lesivo già consumatosi, ad evitare ulteriori, anche se solo eventuali, impatti nocivi<sup>16</sup>.

L'accentuato nesso interpretativo approfondito nei richiamati apporti giurisprudenziali<sup>17</sup> asseconderebbe, d'altra parte, una revisione dei termini normativamente preclusivi per i soggetti «privati» nell'azionare il danno ambientale, affidandone *ex art. 311, co. 1, Cod. amb.* la legittimazione ad agire al Ministero competente (perlomeno) in riferimento al *danno ambientale 'locale'* secondo un'interpretazione costituzionalmente conforme del suo dettato. Danno «climatico» e «ambientale» si collocherebbero, infatti, su piani categoriali differenti, poiché diversificati sono gli interessi nel determinare le rispettive modalità di tutela, giacché *soltanto* il primo, a differenza del secondo: *a)* non risulta «geo-localizzabile» riguardando la *globalità* planetaria; *b)* incide su un arco temporale non circoscrivibile dal carattere *costitutivamente intergenerazionale*, in forme del tutto eterogenee da qualsiasi pregiudizio con cui finora abbia dovuto misurarsi la civilistica contemporanea (inclusi i danni c.d. «lungolatenti»); *c)* è «non appropriativo» e «non individuale», giacché investe in modo *indivisibile* l'intera collettività, risultando pertanto «patrimonialmente incommensurabile»<sup>18</sup>.

L'obiettivo di una ridefinizione del concetto di «bene» nell'ottica della «sostenibilità climatica» consisterebbe, quindi, nel rendere giuridicamente rilevanti forme di impiego «irrazionale» (in quanto «dissipatorio») delle risorse naturali anche al di fuori dei procedimenti tesi, nello specifico, alla salvaguardia dell'ambiente, anticipando l'ingresso della *protezione* strumentale alla relativa *preservazione*, la cui azionabilità oggi appannaggio «esclusivo» - come visto - del c.d. «Stato-apparato» divenga più propriamente prerogativa della «comunità» di cui rappresenta il massimo ente esponenziale<sup>19</sup>.

Sotto questo profilo, il necessario prevalere di dispositivi «prevenzionali» suggerirebbe, forse, un'impostazione esegetica che mutui la strategia tipicamente «cautelare», insita nei tradizionali mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, guardando alla «sostenibilità climatica» sulla «falsariga» dell'affine nozione sottesa all'art. 2740 c.c., che delimita la capacità individuale di indebitamento in ragione delle proprie utilità *presenti e future*, allo stesso modo di come la prima circoscrive la

---

giurisdizione, su cui v. ora F. VINCELLI, *Diritti alle prestazioni pubbliche: tra indegradabilità e potere amministrativo*, in *@lDir.amm.*, XVIII, 2(2026), p. 1 ss.

<sup>16</sup> Ne tratta ampiamente P.L. FRANCO, *La judicialización de la responsabilidad empresarial sostenible y el CLPI desde una perspectiva comparada entre Europa y el Sur Global*, in *Rev. Just. & Trab.*, 7(2025), p. 147 ss. V. anche *infra*, nt. 51, al testo.

<sup>17</sup> Una cui ulteriore tappa significativa è rappresentata dal precedente di Cass., sez. un., 23 febbraio 2023, n. 5668 in *Corti supreme e salute*, 2023, 3, p. 577 ss., con ampio commento di V. VAIRA. In altri termini, mentre la tutela «ambientale» si traduce in protezione da specifici e circoscritti impatti, quella «climatica» consiste nel preservare la qualità di vita dal tempo termodinamico del sistema terrestre, destabilizzato dall'azione umana, in cui il «bene» messo in discussione è il «fattore cronologico»: cfr. A. DI MARTINO, *The Problem of Temporal Synchronization in Climate Change Theoretical and Comparative Interplays in the Light of Litigation*, in *L'Ircervo*, XXIV(1), 2025, pp. 62-98.

<sup>18</sup> Cfr. V. CONTE, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti transsogettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in *@Dir. priv. comp. eur.*, 2023, pp. 671-672; vi è tornato con approfondimenti, A. GIORDANO, *Introduzione alla tutela del clima come bene comune*, Napoli, 2024, spec. p. 56 ss.

<sup>19</sup> Cass., *Report* relativo a Corte EDU cit. *supra*, nt. 15, ha prospettato (*ivi*, p. 11, in fine) l'ammissibilità di una *class action* «climatica» veicolata da un'organizzazione o un'associazione che abbia nei propri scopi statuari la tutela di tale diritto; per un più puntuale inquadramento, cfr. A. MERONE, *Lo Stato quale legittimato passivo della climate change litigation: tra diritti fondamentali e giudizi universali*, in *Proc.*, 2024, 2, spec. p. 619 s.

possibilità di ogni vivente di sfruttare le risorse naturali presenti in base alla peculiare capacità «rigenerativa» onde assicurarne, anche nel futuro, i medesimi assetti vitali. Con l'intuibile aggravio che, nella *crisi* 'climatica', a differenza di quella 'patrimoniale', ogni atto dissipatorio è in grado di assumere una portata *irreversibile* a scapito di *tutti* i viventi *senza* distinzioni spazio-temporali<sup>20</sup>.

A questo punto, la questione si biforca secondo la prospettiva: *a)* della *consistenza qualitativa* del bene «clima»; nonché *b)* della correlata intelaiatura «rimediale» idonea a preservarne la durevole *neutralità* (o "*net-zero*") nel bilanciamento tra emissioni antropogeniche compensabili grazie ai c.d. "assorbimenti" (naturali e/o tecnologici)<sup>21</sup>.

### 3. Il clima tra diritto e scienza "precauzionale".

Quando si discorre di «clima» ci si riferisce propriamente non già ad una singola 'utilità', quanto piuttosto ad un 'assetto' espressivo di una serie intrecciata di varianti, misurabili attraverso modelli matematici scientificamente validati, ma soprattutto «biocompatibili»<sup>22</sup>. Poiché peraltro tali varianti risultano indissolubilmente intersecate e, quindi, interferenti con l(a stessa possibilità dell)'esistenza di tutte le forme di vita sul globo terracqueo, ne consegue che *ogni* essere vivente, nello spazio-tempo assegnatogli, è altresì il diretto precipitato (nel senso di "con-naturato") rispetto al predetto «sistema climatico»<sup>23</sup>.

Se così, merita allora un convinto recupero concettuale il tentativo meritoriamente intrapreso sul finire del XIX secolo dalla *Naturphilosophie* di matrice tedesca, ispiratrice di un chiaro monismo epistemologico onde porre rimedio al famigerato «errore di Cartesio»<sup>24</sup> nel considerare il dualismo prodotto dall'esistenza di un mondo *esterno* contrapposto alla percezione *interiore* intesa come «apprensione immediata e riflesso di una realtà assoluta»: tesi, questa del «realismo», che conduce ad una concezione dei dati empirici indipendente dal movimento temporale, a sua volta scaturente dal «pregiudizio universalmente diffuso che una causa debba avere un'identità morfologica con l'effetto»<sup>25</sup>. Nei modelli 'complessi' tale conclusione evidenzia tutti i suoi limiti, nella misura in cui postula una correlazione - anche linguisticamente fallace - tra un *conseguente* da cui risalire ad un consentaneo *antecedente*, come nell'equazione "categorica" di matrice aristotelica per cui la presenza di "calore" è segno immanente dell'esistenza di consimile "fonte calorifera" che ne manifesta analoghe qualità; con ciò, tuttavia, trascurandosi gli ineludibili aspetti «quantitativi», in commistione alla durata temporale, circa fenomeni che, ove isolatamente considerati nello 'spazio-tempo', si rivelerebbero del tutto «neutri» rispetto alla potenziale nocività di effetti (nella specie, 'climatici') indesiderati<sup>26</sup>.

<sup>20</sup> La questione involge l'essenza profondamente 'relazionale' della rete di interessi vitali in cui si articola ogni 'ecosistema sociale' organizzato, in quanto «interesse è il sentimento della condizionalità del nostro esistere attraverso qualcosa che è fuori di noi: persone, cose, stati, eventi. Chi è interessato a qualcosa riconosce che il suo esistere, il suo benessere (sensibile, spirituale, morale) è condizionato in ciò che esso è come un suo tratto prolungato, una parte di se stesso» (secondo la pionieristica analisi di R. V. JHERING, *Der Besitzwille. Zugleich eine Kritik der herrschenden juristischen Methode*, Jena, Gustav Fischer, 1889, p. 25, ed *ivi* nt. 1). Ne discute, con dovizia argomentativa, P. FEMIA, *'Discourses Survive, Humans Die': Trans-subjective Rights*, in H.W. MICKLITZ, G. VETTORI (eds.), *The Future of the Person*, Oxford, 2025, p. 27 ss.

<sup>21</sup> Non sempre in perfetta simbiosi, se si pensa al *heat island effect* (c.d. effetto "isola di calore") per via della massiccia deforestazione per fare spazio ad impianti da fonti energetiche rinnovabili, nel relativo impatto sul microclima urbano: su cui, richiama l'attenzione O.M. PALLOTTA, *L'agrivoltaico nelle aree urbane e periurbane: disciplina, potenzialità, limiti*, in G.F. FERRARI (cur.), *Innovazione e sostenibilità per il futuro delle smart cities*, Milano-Udine, 2023, p. 508.

<sup>22</sup> Molto utili in proposito le osservazioni circa la c.d. «equazione della vita» dovuta all'astrofisico Frank Drake, a cura di C. GRIMALDI, *Cercare l'ago extraterrestre nel pagliaio cosmico. C'è qualcun altro là fuori?*, Milano, 2024, spec. p. 13 s., in merito alla segnalata variante "temporale" sui fenomeni "biologici".

<sup>23</sup> R. BATTISTON, *Energia. Una storia di creazione e distruzione*, Milano, 2025, spec. p. 319 ss.

<sup>24</sup> Finemente esplorato dal classico A. R. DAMASIO, *L'errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano*, 21ª ed., Milano, 1995, p. 235 ss.

<sup>25</sup> M. STANZIONE, *Selezione, organizzazione e metodo scientifico in A. Bogdanov*, da A. BOGDANOV, *Quattro dialoghi su scienza e filosofia*, Roma, 2004, spec. p. 87.

In questo contesto, la «natura» diviene il primo capillare principio «organizzatore» e l'umanità è soltanto uno tra i suoi «esiti», sia pure l'unico connotato da «autocoscienza»; di guisa che, per poter armoniosamente «con-vivere», l'essere umano deve «competere» organizzando le proprie forze (biologiche e sociali) attraverso «regole di ingaggio» atte a stabilire le misure di *comportamento interattivo* accettabile, vale a dire «scientificamente ragionevole»<sup>27</sup>.

Percorrendo questa scia, la tra(intro-)duzione sul piano normativo del *principio di adeguatezza* si mostrerebbe del tutto coerente nell'assurgere a parametro di elasticità «organizzativa», su cui tarare in via precauzionale la rispondenza *in fieri* di organismi indistintamente (*rectius*, a tutti i livelli della «rete della vita») *climatici*, ritrovandovi il minimo comune denominatore «co-esistenziale»<sup>28</sup>. La delineata prospettiva permetterebbe, altresì, di stemperare il (se non anche favorire una rilettura del) preliminare profilo sollevato dall'evocata giurisprudenza nomofilattica circa la «giustiziabilità» delle pretese dedotte nel giudizio risarcitorio principale, a fronte della «metamorfosi» evolutiva indotta nello stesso «organismo statale» dal divenire la *salute* oggetto (di specifiche preoccupazioni) del pubblico «potere» a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, allorché le esigenze del nascente capitalismo pongono il *corpo* - inteso come «forza lavoro» produttiva - al centro di un paradigma organizzativo basato sulla «medicalizzazione» della società, venendosi a tratteggiare la collaterale nozione di «biopolitica»<sup>29</sup>. Quale supremo modello sociale di organizzazione, anche tale organismo è chiamato a manifestare nelle sue plurime diramazioni<sup>30</sup> la propria «sovranità» riconoscendone (e facendone riconoscere) i limiti «eco-sistemici» di esercizio (arg. ex art. 1 Cost.), a cominciare dalla *preservazione* del «benessere» generale non solo quale (unico così qualificato) «fondamentale diritto» dell'individuo, ma soprattutto in quanto superiore «interesse della collettività» *diacronicamente* insediata (artt. 9 e 32 Cost.); ove la paritetica «ibridazione» concettuale ne segnala vieppiù la portata «trans-soggettiva» per essere «non confinabile» entro gli spazi temporali e territoriali della singola comunità di riferimento<sup>31</sup>.

#### 4. Segue): due diligence e modelli organizzativi.

<sup>26</sup> Sul celebre *Butterfly Effect* (il cui battito d'ali sarebbe stato sufficiente ad alterare il corso del clima per sempre), cfr. E.N. LORENZ, *Deterministic Nonperiodic Flow*, in *Jour. Atmos. Sci.*, 20(1963), p. 130. L'analisi c.d. «operazionale» avrebbe così mostrato che «il conoscere è un'insostenibile introduzione effettuata dai Greci per spiegare il rapporto fra le parole e le cose nominate» e, una volta che sia «eliminato il presupposto conoscitivo, non ha più alcuna ragione di sussistere alcuna metodologia», adducendosi l'esempio del martello e dell'incudine «localizzati e localizzabili, loro sì, ma non il battere»: v. amplius F. ACCAME, *Il potere, l'amore, la morte e Dio. Sugli sconfinamenti psicoterapeutici della Metodologia Operativa di Silvio Ceccato*, in *Riv. it. costruttivismo*, (2)2014, nr. 2, 72 s.

<sup>27</sup> Circa il metodo c.d. *slightly science-based*, inteso alla «neutralità» climatica vincolante per le scelte pubbliche in linea con la giurisprudenza costituzionale in argomento, più ampie considerazioni nell'accurata indagine di A. BONOMO, *Il potere del clima. Funzioni pubbliche e legalità della transizione ambientale*, Bari, 2023, p. 232 ss.; schematizzabile nella c.d. «formula di Lenton», dovuta a T.M. LENTON ET AL., *A method to identify positive tipping points to accelerate low-carbon transitions and actions to trigger them*, in *Sustainability Sci.*, 21(2026), pp. 201-220.

<sup>28</sup> Dal momento che: «l'uomo non tesse la trama della vita; in essa egli è soltanto un filo. Qualsiasi cosa fa alla trama, l'uomo lo fa a sé stesso» (così, F. CAPRA, *La rete della vita. Una nuova visione della natura e della scienza*, Milano, 1997, p. 6).

<sup>29</sup> Fondamentali in argomento gli scritti di M. FOUCAULT, *Medicina e biopolitica. La salute pubblica e il controllo sociale*, Roma, 2021, *passim*; circa gli stretti intrecci «ambientali» qui in rilievo, v. in part. A. ANGELINI, *Biopolitica ed ecologia. L'epistemologia politica del discorso biologico tra Michel Foucault e Georges Canguilhem*, Firenze Univ. Press, 2021, spec. p. 69 ss.

<sup>30</sup> La cui attuale articolazione a «geometria variabile» ha gradualmente risentito degli influssi provenienti dalla disciplina euro-unitaria, ben evidenziata in R. GAROFOLI (cur.), *Compendio dei contratti pubblici dopo il nuovo Codice (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)*, Bari, 2023, p. 133 ss.

<sup>31</sup> V. autorevolmente N. LIPARI, *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA, I. PRISCO (eds.), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, Napoli, 2024, p. spec. p. 314. Sulla necessaria riconsiderazione del tradizionale «baricentro» tra «amministrazione» e «giurisdizione» a seguito della riforma costituzionale del 2022, cfr. A. MORRONE, *L'ambiente in Costituzione. Premesse per un nuovo «contratto sociale»*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Napoli, 2022, p. 9; nonché la perspicua analisi di A. BARBA, *Diritto privato e interesse delle future generazioni: riflessione sulla dignità umana intertemporale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2024, p. 601 ss.

Se già tali evidenze scientifiche risulterebbero sufficienti a giustificare se non altro un *due process of law* “climatico” di rango costituzionale, alla stregua del suo logico corollario racchiuso nel principio di *effettività* delle tutele sotteso all’attuale art. 111 Cost. secondo la dinamica impressa al sistema delle fonti dalle note c.d. sentenze “gemelle”<sup>32</sup>, a non dissonanti approdi si perverrebbe ove si concentrasse l’attenzione sulle propaggini operative del predetto ‘organismo statuale’ nella sua declinazione *imprenditoriale* ‘a struttura multinazionale’, restando semmai controvertibile la natura dei vincoli incombenti, sull’anticipato versante «rimediale» in conseguenza degli obblighi operanti a livello internazionale, nei confronti dei soggetti negativamente incisi dalla relativa azione<sup>33</sup>.

A tal proposito, mette conto richiamare gli evidenziati punti di stretto contatto tra esigenze «prevenzionali» nello *scongiurare* (piuttosto che *riparare* a) ‘crisi’ ambientali, in specie climatiche<sup>34</sup>, ed indici di rilevamento funzionali alla tempestiva segnalazione di situazioni di dissesto, alla luce del novellato art. 2086 c.c., cui l’operatore economico è oggi tenuto a conformare la propria attività di gestione dotandosi di «adeguati assetti» organizzativi, amministrativi e contabili<sup>35</sup>, al fine di garantire la continuità aziendale, prevedendo non solo elementi in grado di impattarvi, ma predisponendo, altresì, i mezzi per reagire in forma efficace ed immediata onde recuperarne il normale decorso.

La chiave di lettura dell’«adeguatezza» nei ricercati assetti passa necessariamente per una valutazione di efficacia (come capacità di gestire le risorse in modo ottimale) e di efficienza (nel senso di garantire gli obiettivi prefissati prevenendo eventuali criticità); una lettura che rinviene integrazione sistematica nell’art. 3 C.C.I.I., al cui comma 3, subito dopo l’espresso riferimento nel capoverso alla novellata disposizione codicistica, sono specificati taluni criteri per definire «adeguate» le misure e gli assetti in funzione della tempestiva rilevazione di scenari di crisi. E tuttavia, la lettura della norma rende, altresì, evidente la consapevolezza legislativa - derivante dalla complessità e dinamicità dell’attività d’impresa - che il principio di adeguatezza degli assetti non possa essere circoscritto *a priori*, ma debba essere ancorato alla sua natura e dimensione secondo criteri espressamente dettati dal novellato art. 2086 c.c.<sup>36</sup>

<sup>32</sup> Cfr. F. DONATI, *Il rilievo delle sentenze della Corte europea di diritti dell’uomo nell’ordinamento interno: problemi e possibili soluzioni*, in AA.VV., *I Trattati nel sistema delle fonti a 10 anni dalle sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale*, in *Osserv. fonti*, (monotem.) 1/2018, spec. pp. 3-5.

<sup>33</sup> Molto utile M. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli, 2022, p. 164 ss.; sul rimedio della responsabilità civile quale ‘volano’ vdi congiunzione tra principio di effettività delle tutele e attività imprenditoriali *green economy compliance*, v. incisivamente F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*, Torino, 2023, spec. p. 250 s.

<sup>34</sup> Dal momento che soltanto la *mitigation* incide a monte sull’inerzia termofisica del sistema atmosferico, orientandone ‘a rime obbligate’ le opzioni preferenziali di reazione giuridica: v. M. CARDUCCI, *La riforma costituzionale sull’ambiente e le sue ricadute epistemiche*, in M. CANCIO MELIÀ, L. CORNACCHIA (cur.), *Ecomafie. Crimine organizzato, business e ambiente*, Milano, 2024, pp. 31-42, ripreso ed ampliato da ID., *Costituzionalismo ambientale e leggi della natura*, in *Feder.*, 2025, 12, p. 23 ss.; con diversità di accenti, P. FEMIA, *Responsabilità civile e Climate Change Litigation*, in *Enc. dir. - I Tematici*, VII, Milano, 2024, p. 847 ss. Sulla preferibilità ed efficacia della tutela inibitoria a livello collettivo, sociale ed ecologico, v. autorevolmente E. DEL PRATO, *Sostenibilità, precauzione, sussidiarietà*, in P.G. MONATERI (cur.), *Scritti in memoria di Rodolfo Sacco*, t. 1, Milano, 2024, p. 559.

<sup>35</sup> Sulla cui specifica valenza di «condizione di legittimazione all’esercizio dell’attività di impresa in condizioni di equilibrio non soltanto patrimoniale, economico e finanziario, ma, prima ancora, di sostenibilità sociale», richiama l’attenzione P. BENAZZO, *La denuncia al Tribunale di gravi irregolarità e l’adozione di assetti organizzativi adeguati: da prevenzione della crisi a “condizione di esercizio dell’attività d’impresa”*, in *Fall.*, 2023, p. 822; ne coglie acutamente le implicazioni ‘civili-costituzionali’ nel superamento del c.d. bilanciamento “equi-ponderale” tra «ambiente» ed «economia», M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica: quale “bilanciamento”?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, spec. p. 60.

<sup>36</sup> Sui relativi contorni non precisamente definiti, si rinvia alle riflessioni di M. CIAN, *Il diritto commerciale e le (altre?) scienze*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, spec. p. 1097, ove si osserva come: «in questa materia rivestono un ruolo non secondario le regole che si rifanno a concetti e parametri valutativi di carattere generale (l’interesse, la diligenza, l’indipendenza, l’abuso, l’adeguatezza, la correttezza, per citarne solo alcuni), concetti la ragione della cui presenza nel sistema è la complessità dei modi di organizzazione e di esercizio dell’impresa, che non consente la predeterminazione normativa di specifici comportamenti dovuti».

In quest'ottica, si porrebbe la questione cruciale se, nell'individuare i ricercati assetti a presidio preventivo dell'emersione della crisi, l'operatore economico sia chiamato ad applicare *anche* discipline cui non sarebbe tenuto; con ripercussioni di non poco momento relative al controverso regime di responsabilità invocabile, appena sfiorato dall'evocata giurisprudenza nomofilattica. Un'accorta giurisprudenza di merito sembra aver chiarito come non sia «in sé rilevante la circostanza che la società non sarebbe obbligata alla tenuta delle scritture contabili di magazzino considerato il sospetto dell'inadeguatezza del gestionale utilizzato»; così che la *ratio* del principio può prevedere il recepimento di soluzioni normative che, sebbene non obbligatorie, di fatto ne rendono cogente l'applicazione proprio in conformità al criterio dell'«adeguatezza» e, quindi, *sub iudice* sindacabile<sup>37</sup>.

Viene qui in rilievo l'autentico, benché implicito, nucleo decisionale dell'evocata giurisprudenza nomofilattica, che si lascia apprezzare per una (invero malcelata) «preterizione» euro-unitaria allusiva della Direttiva 2025/794/UE del 14 aprile 2025 (c.d. *Stop the clock*), che modifica le Direttive 2022/2464/UE (CSRD) e 2024/1760/UE (CSDDD), in relazione alle date a decorrere dalle quali gli Stati membri dovranno applicare taluni obblighi riguardanti, rispettivamente, la *rendicontazione societaria*, nonché il *dovere di diligenza imprenditoriale* entrambe a fini di «sostenibilità»<sup>38</sup>.

Inequivoco elemento normativo di raccordo è rappresentato proprio dal novellato art. 2086 c.c. che, nel delineare un tratto qualitativo tipizzante ogni attività economica organizzata, non attinge più, unicamente, al solo piano dell'*agire* degli organi preposti ma, attraverso la riformulazione operata dall'art. 375 C.C.I.I., sposta il *focus* sull'essere peculiare di un'attività economica indirizzata nel rispetto dei fini socio-ambientali, così come costituzionalmente rimodellati dal nuovo art. 41 Cost.<sup>39</sup>

Si tratta di cogliere la transizione verso un'impresa che, pur governata da una fisiologica spinta opportunistica, comprenda il proprio ruolo di «cellula» di un sistema altamente interconnesso, ove l'operatore economico, in ottemperanza alle prescrizioni sull'«adeguatezza» degli assetti, adempie nel contempo ad un percorso integrato di modifica «rigenerativa» dei propri elementi costitutivi su base di continuità, così da offrire quei valori sottesi ad un esercizio dell'attività affidabile in quanto (anche climaticamente) «sostenibile» nel medio-lungo periodo<sup>40</sup>.

Un primo tassello nella costruzione civilistica di un'inedita c.d. «obbligazione climatica»<sup>41</sup> si apprezza già con il d.lgs. n. 125/2024, con cui è stata attuata la richiamata C(*orporate*) S(*ustainability*) R(*eporting*) D(*irective*) relativa alla rendicontazione societaria di «sostenibilità» (in breve, *reporting ESG*)<sup>42</sup>, che mira a ricomporre la distinzione tra *performance* economico-finanziaria e informazioni relative all'impatto ambientale, sociale e di *governance* delle attività imprenditoriali, qualora superino

<sup>37</sup> Trib. Venezia, sez. spec. imprese, 11 maggio 2022, cit. da F. PAGANOTTO, *Considerazioni in materia di assetti adeguati, principi ESG e modelli 231*, in *@eclegal*, dal 26.03.2025, p. 2. V. anche *infra*, nt. 48.

<sup>38</sup> V. *infra*, nt. 43. Ne sottolinea la portata di valido presidio difensivo per logico presupposto decisionale, L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Torino, 2024, pp. 349-52.

<sup>39</sup> Per approfondimenti, cfr. S. BRUNO, *Cambiamento climatico e organizzazione delle società di capitali a seguito del nuovo testo dell'art. 2086 c.c.*, in *Banca impr. soc.*, 2020, spec. p. 47. Giustamente, da diversa ma consonante prospettiva, E. PARISI, *Il principio di sviluppo sostenibile nell'ordinamento altruisita. Caratteri e portata per la Pubblica Amministrazione*, Napoli, 2025, p. 143 s., evidenzia come il principio di sviluppo sostenibile oramai «costituzionalizzato» veicola «connotati procedurali di un criterio di bilanciamento tra interessi, applicabile laddove venga in rilievo un'operazione di rilevanza economica capace di generare un impatto sul contesto sociale e ambientale di riferimento e consistente nell'attribuzione di un peso ad interessi 'altri' da quello economico-concorrenziale».

<sup>40</sup> Così, A.M. BENEDETTI, *Gli «assetti organizzativi adeguati» tra principi e clausole generali. Appunti sul nuovo art. 2086 c.c.*, in T. ARRIGO, A. PINORI (cur.), *Le clausole generali nel diritto privato*, UniGe Press, 2023, p. 513. Che l'«azienda» fosse propriamente un «istituto economico destinato a durare», era convinzione dello stesso fondatore dell'economia aziendale: cfr. G. ZAPPA, *Le produzioni nell'economia delle imprese*, Milano, 1956, p. 37.

<sup>41</sup> Sulla cui genesi e portata si sofferma puntualmente A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, p. 105 ss.; a margine della pronuncia capitolina (cit. *supra*, nt. 7), v. altresì A. MITROTTI, *L'obbligazione climatica e la natura del PNIEC nella Repubblica Italiana: sono eretiche le pretese di un legittimo adempimento?*, in questa *Rivista*, XXIV, (2024)2, spec. p. 8 s.

<sup>42</sup> Cfr. R. ROLLI, *L'impatto dei fattori ESG sull'impresa. Modelli di governance e nuove responsabilità*, Bologna, 2021, p. 155 ss.

determinati parametri. Pur non essendo di generale applicazione obbligatoria, tuttavia anche operatori economici «eccettuati» (es., PMI non quotate) potrebbero - come visto - doversi conformare agli adempimenti di sostenibilità, qualora facenti parte di «filieri produttive» richiedenti, quale condizione di adesione e/o permanenza, *adeguate* certificazioni in materia<sup>43</sup>.

In quest'ultima direzione, un secondo tassello è rappresentato dal d.lgs. n. 231/2001 - e, a livello sovranazionale, dai principi posti a fondamento della *corporate governance policy* -, che dovrebbe condurre ad un miglioramento degli *standard* di correttezza e affidabilità degli operatori economici, elevando l'«adeguatezza» organizzativa a criterio 'precauzionale' generale su cui calibrare, si diceva, le soluzioni procedurali più consone alla prevenzione delle 'criticità' (non soltanto) ambientali, quale apposito indice di *Corporate Social Responsibility*<sup>44</sup>. Un'oculata lettura "circolare" di quest'ultima disciplina dettata per i c.d. "MOG" evidenzia, oltretutto, come essa traduca in realtà applicativa principi sostanzialmente riportabili a quelli enunciati in materia di «sostenibilità» dalla richiamata *CSRD*, conseguendone, dunque, che il principio di «adeguatezza» degli assetti non potrebbe ispirarsi semplicemente alla «continuità» produttiva, se non in misura conforme ai principi di «sostenibilità» socio-ambientale. Tale esigenza non potrebbe che essere perseguita attraverso l'individuazione di *standard* di concretizzazione degli obiettivi «eco-sistemici», oggi offerta dall'utilizzo sempre più frequente di clausole di «indicizzazione» proprio ai riferiti parametri valutativi ESG<sup>45</sup>, nel segno della chiara preponderanza di una dimensione «collettiva» degli interessi (nella specie, 'climatici') intercettati<sup>46</sup>.

L'ideale «mosaico» normativo sarebbe, infatti, completato dal terzo tassello ravvisabile nella parimenti richiamata C(*orporate*) S(*ustainability*) D(*ue*) D(*iligence*) D(*irective*)<sup>47</sup> concernente il dovere di *diligenza imprenditoriale*, a fini di «sostenibilità», in linea con gli obiettivi prioritari della c.d. 'Agenda 2030' dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, imponendosi alle imprese di implementare *policies* commisurate alla gravità e probabilità di potenziali impatti negativi sulla «collettività» per via di compromissioni climatiche, identificando fattori di rischio anche nelle singole relazioni d'affari lungo l'intera c.d. «catena di valore» (*supply chain*) e non soltanto negli impianti produttivi, ovvero negli *asset* direttamente controllati, ricomprendendo così tutte le attività di c.d. "esternalizzazione" (i.e., commesse, produzione, stoccaggio e distribuzione)<sup>48</sup>.

---

<sup>43</sup> Su cui, v. *amplius* d.d.l. PMI - Dossier A.C. 2673 del 10 nov. 2025, spec. p. 90 s.

<sup>44</sup> La natura propriamente «precauzionale» è ben rimarcata da R. SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi. Esperienze comperate e scenari di riforma*, Torino, 2022, pp. 113 ss., spec. 126 s. Del pari interessante FOND. NAZ. COMM., *Modello 231 e fattori ESG: l'importanza di una virtuosa connessione*, Doc. ric., 12 lug. 2024, spec. pp. 36-40, testo e note.

<sup>45</sup> In tema, F. PISTELLI, *L'indicizzazione del regolamento contrattuale*, Trento Univ. Press, 2023, spec. p. 88. Indicativa l'esperienza ispirata all'I(nternational) C(apital) M(arkets) A(ssociation), *The Green Bond Principles*, ed. june 2021 del *City of Paris Climate Sustainability Bond*, in *Climate-ADAPT*, dal 22 nov. 2022. Sulla c.d. «finanza climatica», v. *funditus* L. BUTTI, S. NESPOR, *Il diritto del clima*, Milano, 2022, p. 199 ss.

<sup>46</sup> L'utilizzo di *standard* di «sostenibilità» adattabili a differenti tipologie contrattuali è visto come strumento di *soft-law* che andrebbe ad incidere sul relativo assetto pattizio, proiettando il regolamento in una prospettiva aderente al superiore principio di sviluppo sostenibile, che ne determina il contenuto attraverso un processo di uniformazione 'precauzionale' (v. anche *infra*, nt. 55): cfr. M. GIORGIANNI, *Climate Change e analisi ecologica del diritto. L'apporto del comparatista all'emergenza climatica*, in *Riv. biodir.*, 2023, 2, p. 96 ss.

<sup>47</sup> Dir. 2024/1760/UE, in *GUUE*, L del 5 luglio 2024, in vigore dal successivo 25 luglio, la cui trasposizione nazionale è stata peraltro rinviata al 26 luglio 2027 (v. *supra*, nt. 38). Sottolinea brillantemente il nuovo ruolo della «negozialità» nella gestione condivisa e proattiva di beni comuni, M. PENNASILICO, *Contratto e sostenibilità ambientale: la conformazione ecologica dell'autonomia negoziale*, in G. IORIO, G. BEVIVINO, A. SEMPRINI (cur.), *Profili privatistici della sostenibilità*, Torino, 2025, pp. 169 s. e 201 s., testo e note.

<sup>48</sup> V. in part. *Considerando* 25 e 73, il cui modello negoziale sembra ricalcare (o comunque intrecciarsi con) il nuovo art. 1677-bis c.c.: ne esalta, non a caso, l'evidente nesso con la richiamata disciplina euro-unitaria, O. BONARDI, *Il contratto di logistica e la responsabilità solidale negli appalti dopo il nuovo art. 1677-bis c.c.*, in *Lav. Dir. Eur.*, 2022, 3, p. 14. Sulle plurime prestazioni negoziali facenti capo ad un'unica c.d. «operazione economica», resta imprescindibile E. GABRIELLI, *«Operazione economica» e teoria del contratto. Studi*, Milano, 2013, pp. 83-86 e 172-178. V. anche *infra*, nt. 67.

In questi termini, certamente proficui nel dirimere un presupposto processuale affiorante dall'evocata giurisprudenza nomofilattica, si onerano le imprese di supportare i soggetti 'vittima' di operazioni aziendali, ivi inclusi gli «attivisti» per i diritti umani e l'ambiente, introducendo all'art. 14 CSDDD un meccanismo di reclamo e adoperandosi per ridurre gli ostacoli al suo accesso. Proficua 'cartina al tornasole' di tali scelte appare l'esperienza, per certi versi affine, in ambito gius-lavoristico ove, di là da sintomatiche disposizioni codicistiche *environmental compliance* (arg. ex art. 2087 c.c.), mette conto osservare la peculiare formulazione dell'art. 28 St. lav. Trattasi di nozione costruita dal legislatore in modo volutamente ampio e definita, per questo, «teleologica» e «strutturalmente aperta», poiché stabilisce soltanto la direzione verso cui la condotta datoriale (non) deve indirizzarsi, lasciando all'interprete la verifica dei comportamenti materialmente offensivi in contesti estremamente mutevoli e, per ciò stesso, refrattari alla «legge» (e alla «scienza»). La conseguenza di tale inquadramento ha indotto parimenti a reputare «legittimati attivi» ex art. 28 St. lav. anche gli attivisti della c.d. «autonomia operaia», qualora avessero trovato un 'coagulo' a livello nazionale<sup>49</sup>. Sotto questo profilo, dunque, non sembrano suscitare particolari difficoltà di principio gli strumenti processuali «collettivi» non consumeristici di nuovo conio all'uopo adoperabili<sup>50</sup>.

Oggetto di tutela diviene, dunque, la «consapevolezza» sullo stato dell'ambiente da parte di ciascuna parte coinvolta, in quanto essa stessa «vittima» (potenziale) della sua alterazione, tramite «controllo» sulle decisioni in materia, previa possibilità di «accesso» ad idonei sistemi «procedimentalizzati», ove l'esperienza comparatistica<sup>51</sup> offre, per limitarsi al versante privatistico, convincenti modelli di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)<sup>52</sup>.

### 5. La «negozialità» climatica.

Semmai alquanto più complessa si rivela la selezione tra diversi possibili livelli di composizione degli interessi in conflitto, che - semplificando al massimo - potrebbero riassumersi nel concedere all'interesse leso e ritenuto prevalente, di là da congrue misure preventive a carattere «inibitorio»: 1) una tutela sia «reale» (i.e., ripristino dello *status quo ante* se del caso assistito da misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.), sia «obbligatoria» nei confronti dell'interesse contrapposto; 2) soltanto *lato sensu* quest'ultima tipologia (i.e., per equivalente patrimoniale, in forma specifica ovvero «compensativa al controvalore»), pur sempre considerando *illecita* la lesione; 3) una mera contropartita «indennitaria», *senza* considerare *illecita* la lesione (i.e., atto lecito dannoso); là dove, perlomeno negli ultimi due casi, prospettare una suddivisione tra «compenso» pieno, attenuato oppure incrementato (c.d. danni «punitivi»)<sup>53</sup>.

La delineata «intelaatura» rimediare appare alquanto univocamente inquadrata dall'evocata giurisprudenza nomofilattica, in quel significativo passaggio in cui si motiva che il compito affidato al giudice civile consiste soltanto nel verificare se le invocate fonti (internazionali, costituzionali ovvero

<sup>49</sup> M.G. GAROFALO, *Interessi collettivi e comportamento antisindacale dell'imprenditore*, Napoli, 1979, p. 51.

<sup>50</sup> In termini, oltre a quanto riportato *supra*, nt. 19, v. anche l'altrettanto storica Corte di Strasburgo, Sez. I, 30 gennaio 2025, ric. 51567/14 *et al.*, *Cannavacciuolo et al. c. Repubblica Italiana*, su cui ampiamente A. STIANO, *Prime considerazioni sulla legittimazione ad agire delle associazioni*, in F. DE SANTIS DI NICOLA, CEDU e "Terra dei fuochi", Napoli, 2025, p. 25 ss. Vi rimarca l'accennato profilo della «salubrità ambientale», D. MESSINA, *La sentenza della Corte EDU sul caso "Terra dei fuochi": una significativa tappa nel riconoscimento multilivello del diritto all'ambiente salubre*, in *Dir. e clima*, 2025, 2, p. 573 ss.; nonché G. PALOMBINO, *El clima a juicio: la capacidad transformadora de la protección multinivel de los derechos*, in F. BALAGUER CALLEJÓN, C. VIDAL PRADO, C. ELÍAS MÉNDEZ (eds.), *Estudios sobre Derecho Constitucional Español, Comparado y Europeo*, Madrid, 2025, pp. 659-672.

<sup>51</sup> Di grande interesse, si mostra M. RUFFATO, *Identità, appartenenza e beni comuni: la cittadinanza oltre una definizione giuridica*, in ID., M. DE MARCHI, M. NATALICCHIO, *I territori dei cittadini: il lavoro dell'OLCA* (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales), Padova, 2010, p. 41 ss.

<sup>52</sup> A termini dell'art. 13 CSDDD. Utile la consultazione di G. ALPA ET AL. (cur.), *Un progetto di riforma delle ADR*, Napoli, 2017, p. 33 ss. Sul ruolo della «negozialità» in tali scenari, v. altresì A. MANIACI, *Autonomia privata e conflitto*, in F. DANOVÌ ET AL., *I patti preconfittuali*, Torino, 2019, p. 109 ss.

<sup>53</sup> Si riprende l'utile quadro di sintesi delineato, in argomento affine per caratteristiche del bene tutelato, da L. ALBERTINI, *L'opera elaborata e la questione della sua titolarità, in juscivile*, 2015, 7, p. 389 s., testo e note.

altre, eventualmente individuate, in ossequio al principio *jura novit curia*), risultino idonee ad imporre un «dovere d'intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una *responsabilità extracontrattuale* degli stessi, e quindi da giustificare la condanna al *risarcimento in forma specifica*, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ.» (§ 7.1, 18, ult. periodo) (c.vo aggiunto)<sup>54</sup>.

Orbene, alla luce della ripercorsa cornice regolativa sempre più capillare, il riconoscimento su larga scala, nazionale ed europea, del principio di «sviluppo sostenibile» insieme all'affermazione dei suoi corollari normativi amplifica gli effetti del paradigma della «sostenibilità» *E(co)-S(ocio)-G(estionale)* in tutta l'area «vasta» dell'autonomia negoziale. Ne risulta ragionevole che sia la relativa rendicontazione, sia l'adozione di c.d. «MOG» debbano costituire pregnanti elementi di valutazione ai fini dei ricercati «adeguati assetti», anche ogniqualvolta i parametri per l'*obbligatoria implementazione* degli stessi non siano, nel caso specifico, formalmente richiesti, secondo un rinnovato paradigma precauzionale mirante ad una responsabilizzazione *ex ante* dell'agire, agli antipodi dalla logica 'aquiliana' di imputazione *a posteriori* dei danni<sup>55</sup>.

La «tassonomia» delle svariate funzioni (*i.e.*, scambio, risarcimento, indennizzo, restituzione) che l'obbligazione è in grado di assolvere, sul piano rimediabile, è destinata quindi ad assumere valenza puramente descrittiva, in quanto espressione di una serie «aperta» di vincoli (nel caso, 'climatici'), altrettanto quanto la sua fonte (arg. *ex art.* 1173, ult. inciso, c.c.)<sup>56</sup>. L'elasticità della formula codicistica adoperata ne rispecchia la funzione stessa, che tende anch'essa all'«atipicità», rendendo l'*obbligazione* un istituto adattabile alle diverse esigenze poste dalle trasformazioni *del* (in quanto 'antropogenicamente' indotte *dal*) tessuto socio-economico, rendendone ineluttabile il radicamento, indipendentemente dalle sue 'atipiche' modalità di manifestazione, nella cornice sovranazionale proiettata sui diritti fondamentali<sup>57</sup>.

Nel particolare contesto in esame, spicca così l'obbligazione (con funzione) di «protezione», il cui nucleo essenziale equivale certo all'impiego, si è visto, di un'«adeguata diligenza» nell'espletamento della propria attività (tecnico-professionale) secondo la dimensione «organizzativa» propria ma, ancor prima, alla «preservazione» di situazioni qualificabili «di sopravvivenza» che implicano, altresì, una restrizione alla libertà di autodeterminarsi, consistendo in un'«astensione» di attività, donde ogni atto contrario costituisce violazione del sotteso obbligo *ex art.* 1222 c.c., anche *al di fuori* di un rapporto negoziale<sup>58</sup>. Dal che ben potrebbe, dunque, sorgere un peculiare *duty of care* 'climatico' al cospetto del

<sup>54</sup> Sulle cui criticità in tale ambito, cfr. M.P. GASPERINI, *Il difetto assoluto di giurisdizione alla prova del contenzioso climatico. Le sentenze Giudizio Universale e KlimaSeniorinnen a confronto*, in L. RUGGERI, S. ZUCCARINO (cur.), *Persona e mercati nel prisma della sostenibilità*, Napoli, 2024, pp. 143-136, testo e note.

<sup>55</sup> All'unisono con l'inquadramento prospettato *infra*. Per l'intrinseca valenza di «norma di organizzazione» consentanea al richiamato principio di adeguatezza, cfr. G. GORGONI, *Il principio di precauzione e la governance dell'incertezza*, in *Gov. la Paura - Jour. Interd. St.*, 2013, 10, pp. 185-187.

<sup>56</sup> A sua volta 'tramite' dei valori costituzionali di «sostenibilità», quale parte integrante e parametro di giustificazione della disciplina del caso concreto, su cui, anche per ulteriori indicazioni, v. nitidamente M. PENNASILICO, *Legalità costituzionale e diritto civile*, in P. PERLINGIERI, A. TARTAGLIA POLCINI (cur.), *Novecento giuridico: i civilisti*, Napoli, 2013, pp. 247 e 280. Con pari finezza, l'analisi di U. BRECCIA, *Aperture e atipicità delle fonti dei rapporti obbligatori*, in M. TRIMARCHI ET AL. (cur.), *Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione*, Milano, 2017, p. 185 ss.

<sup>57</sup> Illuminante in proposito, G. ZARRA, *I principi di diritto internazionale come fonte di obbligazioni nei rapporti di diritto civile*, in *Riv. dir. internaz.*, 2025, p. 327 ss. Ne richiama il nesso 'sistemico' con l'art. 23 Cost., quale fonte di prestazioni imposte 'a pluralità di fondamenti' (*scil.*, inclusa la declinazione «rimediabile» *ex art.* 2058 c.c.), M. CARDUCCI, *La Cassazione disegna la cornice del contenzioso climatico italiano*, in *Dir. e clima*, 2025, 3, spec. p. 922, testo e note.

<sup>58</sup> Assai significativa l'«ibridazione» concettuale tra fatto *compiuto in violazione* e fatto *illecito* a termini dell'art. 2043 c.c., ispirato al generale principio (non a caso, «omissivo») del *nemini laedere* che assottiglia l'inveterata 'disconnessione' logica e sistematica tra i due regimi di responsabilità, risultante dalla comune disciplina della mora *ex re* nell'art. 1219, cpv, n. 1, c.c. ogniqualvolta quel principio si rifrange in un «fascio» di obbligazioni «negative» (*rectius*, «commissive per omissione») omogenee per «risultato» «protettivo», ma diversificate nei contenuti anche operativi (*a fortiori* arg. *ex art.* 1030 c.c.) e coercibili (illuminanti le riflessioni premonitrici dovute a L. COVIELLO JR., *L'obbligazione negativa. Contributo allo studio della teoria delle obbligazioni*, 2ª rist., Napoli, 2010, p. 158 ss.), in cui riemerge il principio di «relatività» *ex art.* 1372 c.c. nell'ottica di «personalizzare» le conseguenze lesive anche *senza* apparente comportamento «emissivo», stante l'irrelevanza dell'attività di ogni singolo operatore economico in sé considerata, a fronte di eventi multifattoriali. Sulle criticità in tali

referente dogmatico identificabile nella «cooperazione gestoria», la cui categoria appare senz'altro compatibile con il dato di comune esperienza per cui un interesse «collettivo» (*rectius*, 'reciprocamente trasversale') rinviene nella struttura logica dell'art. 1726 c.c. un saldo ancoraggio di matrice «negoziale» (*rectius*, «contrattuale») <sup>59</sup>.

Pertanto, una concomitante (se non parallela) impostazione di 'strategia esegetica' - rielaborando i rilievi motivazionali dianzi enunciati - consisterebbe in un nuovo criterio «procedimentale», facente leva su regole di *responsabilità contrattuale* da c.d. «contatto sociale qualificato» - che del segnalato referente dogmatico esprime il diretto portato non avulso dalle pure evocate tecniche di 'riparazione in natura' - per aver cagionato, mediante dislocazione in «filiera» di prestazioni 'eco-immeritevoli' <sup>60</sup>, un danno all'evidenza «plurioffensivo» <sup>61</sup> e, per ciò stesso, sanzionabile *in forma specifica* con «destinazione» nell'apposito fondo «cauzionale» (art. 317, comma 5, c.a.) <sup>62</sup>. L'adesione alla prospettata ipotesi interpretativa si mostrerebbe utile ad un ripensamento delle conseguenze, scaturenti dallo statuito inquadramento "aquiliano", altrimenti adoperabile rispetto alla vicenda in causa del «controllo» societario, qui in rilievo nella prospettiva della *supply chain* allusiva, a sua volta, della richiamata (più ampia) nozione di «filiera produttiva».

#### **6. (Segue): responsabilità «cumulativa» (o «solidale»?) e profili rimediali.**

A differenza della statuita impostazione, ove la responsabilità aquiliana dell'operatore economico 'apicale' si mostrerebbe disseminata lungo l'intera «catena di valore» a 'garantire' (arg. ex art. 2056 c.c.) il ristoro anche di patologie *imprevedibili* in essa eventualmente propagatesi 'a cascata', nella diversa prospettiva suggerita sembra infatti plausibile esigersi, nell'aggregazione del c.d. «operatore di filiera», l'adeguata verifica circa la scrupolosa osservanza di pattuizioni «organizzative» ogniquale volta facciano obbligo non già a quest'ultimo, qualora formalmente «eccettuato», bensì all'organismo societario «controllante» chiamato a rispondere, in via diretta, per inadempienze 'proprie' in forza del comb. disp. artt. 1218 e (semmai) 1228 c.c., con conseguente applicabilità dell'art. 1225 c.c., in ordine alla misura del danno risarcibile, da cui evincere, per riflesso, la diversa estensione della *restitutio in integrum* <sup>63</sup>; in luogo (e più pesantemente) di responsabilità *extracontrattuale* c.d. 'vicaria' ex art. 2049

---

contesti del paradigma aquiliano in quanto basato sullo schema dell'individualismo proprietario, v. acutamente R. FORNASARI, *Il problema del nesso di causalità nelle controversie climatiche contro le imprese inquinanti*, in A.M. TANZI, L. CHIUSI CURZI, G.M. FARNELLI, A. MENSI, *La transizione ecologica nel commercio internazionale. Tra aspetti di riforma procedurale, istituzionali e diritto sostanziale*, Bononia Univ. Press, 2022, spec. p. 98, testo e note.

<sup>59</sup> Mostra di dividerne la prospettiva, con importanti puntualizzazioni analitiche, M. D'AURIA, *Stato e imprese nella climate change litigation*, in *Dial. dir. econ.*, 2025, spec. p. 251; ne precisa i frastagliati contorni attuativi, alla luce dell'art. 22 CSDDD, a stento catalizzabili nell'omologante orbita «extracontrattuale», F. PISTELLI, *Piani di transizione climatica e tutele civilistiche*, Firenze, 2025, spec. p. 129 ss. Un lucido approccio alternativo, valorizzante le c.d. «situazioni fiduciarie» sottese ai richiamati fattori ESG, ancorché dagli analoghi esiti ricostruttivi sul piano rimediale, propone M. BUFFONI, *Obbligazione climatica e tutela dell'affidamento: una proposta*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2024, p. 73 ss.

<sup>60</sup> Variamente inquadrabili in base ai due tradizionali ambiti «rimediali», sulla cui precipua rilevanza cfr. A. DI MAJO, *I rimedi e la responsabilità civile*, in R. ALESSI, S. MAZZAMUTO, S. MAZZARESE (cur.), *Persona e diritto (Giornate di studio in onore di A. Galasso)*, Milano, 2013, p. 175 ss., spec. p. 181.

<sup>61</sup> Sull'autonoma configurabilità del «diritto all'ambiente» quale «valore fondamentale» a tutela di plurimi interessi (individuali, collettivi e pubblici), cfr. E. LECCESE, *Ambiente. Generalità*, in P. CENDON (cur.), *Trattato dei nuovi danni*, V, Padova, 2011, spec. p. 552 ss.; nonché E.F. SCHLITZER, C. IMPOSIMATO, *L'ambiente e la sua tutela risarcitoria*, in G. Perulli (cur.), *Il danno ambientale*, Torino, 2012, p. 53 ss.

<sup>62</sup> Sul peculiare effetto di «vincolo» sulle somme così liquidate, correlato a tale tecnica rimediale *green compliance*, ad evitare riparazioni 'antieconomiche', v. ora E. TOTARO, *Reduce, reuse, recycle: una rilettura critica sulla locupletazione del danneggiato ex art. 2058 c.c.*, in *Ass.*, 2025, p. 352 ss.

<sup>63</sup> In sintonia con le varieghe potenzialità applicative dell'art. 2058 c.c., per via del suo confluire nella dimensione dell'«attuazione» del diritto (così, A. GNANI, *Il risarcimento del danno in forma specifica*, in *Tr. dir. civ. e comm.* Cicu-Messineo, cont. Mengoni, Milano, 2018, p. 76), quindi compatibile con misure inibitorie «atipiche» di protezione, a tutela di interessi anche non patrimoniali [vi si sofferma M.T. NURRA, *Profili attuali in materia di risarcimento in forma specifica e diritti inviolabili*, in M. MAGGIOLO, G.M. UDA (cur.), *Liber amicorum per Mario Segni. I rapporti privati nella società civile*, t. II, Roma, 2020, p. 198 ss.], quali quelle «organizzative» in questione, ma pur sempre nei confronti del 'diretto' obbligato,

c.c., in mancanza di una corrispondente incombenza ‘cogente’ per il «preposto», il cui difetto rimarcherebbe al più la speculare *colpa organizzativa* derivante da un’(altrui) obbligazione di diligenza c.d. «qualificata» ex art. 1176, cpv. c.c.<sup>64</sup>

Ruotando oltretutto nell’orbita ‘aquiliana’ della «preposizione», emergerebbe perlomeno una duplice criticità a svantaggio delle ‘vittime climatiche’. Anzitutto, occorrerebbe verificare l’effettiva configurabilità di siffatto rapporto in presenza di «controllo societario» tra operatori economici dotati, per definizione, di *autonomia organizzativa* con essa notoriamente incompatibile<sup>65</sup>; là dove, la contestazione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, regole tecniche ovvero criteri ‘precauzionali’, quali pure risulterebbero - come visto - i principi ESG, rileverà semmai ai fini della (diversa) fattispecie ex art. 2043 c.c., *nella misura in cui* l’operatore economico «controllante» abbia del tutto trascurato di imporre idonee pattuizioni «organizzative» al proprio «partner di filiera», determinando in via solidale ex artt. 2051 e 2055 c.c. una situazione tale da ‘permettere’ (in senso ambivalente ed oggettivo di ‘rendere possibile’ ovvero ‘non scongiurare’) l’asserita «eco-lesione»<sup>66</sup>. La ben più probabile ipotesi di puntuale predisposizione di idonee pattuizioni ne interrogherebbe, viceversa, la possibile valenza «esonerativa» in relazione a compromissioni originate da incombenze esercitate dal «preposto» (travalicando, o più spesso) disattendendo gli obblighi «organizzativi» ivi stabiliti dal «preponente», benché *non* facenti capo *per legge* direttamente al primo, così legittimandolo a fornire la (sebbene gravosa) prova liberatoria connessa all’«estraneità» delle *diverse* incombenze espletate dal «preposto» ‘in filiera’, in quanto *unico* responsabile<sup>67</sup>.

L’impostazione «contrattuale» (congiuntamente) prospettabile se, da un lato, permette di esaltarvi il comune fondamento nel principio ‘equitativo’ secondo cui l’appropriarsi dell’altrui attività ne comporta l’imputazione del danno conseguente al relativo espletamento (c.d. *cuius commoda, eius et*

---

lasciandosi così intendere il previsto limite della ‘possibilità’ (impregiudicate le conseguenze *infra*, nt. 70, in riferimento al testo). Sulla necessità di aggregare c.d. *astreintes* ex art. 614-bis c.p.c. e tutela inibitoria, v. già autorevolmente G. CIAN, *Riflessioni in tema di risarcimento in forma specifica*, ora in G. DE CRISTOFARO, S. DELLE MONACHE, M. GIROLAMI, A. ZACCARIA (cur.), *Scritti*, Milano, 2023, spec. p. 694.

<sup>64</sup> Cfr. *Considerando* 19 CSDDD. Senza addentrarsi nella dibattuta problematica (arg. ex art. 34, comma 3, Cod. cons.) relativa alla portata ‘cogente’ di discipline «legali» recepite (e/o “presupposte” nella propria operatività) da clausole «contrattuali», resterebbe il dato inconfutabile che un siffatto accordo, qualora disatteso, integrerebbe inadempimento ex art. 1218 c.c., rispetto all’aspettativa prefigurata: in tema, v. ampiamente F. VENOSTA, *Contratti regolati e rimedi civilistici*, in M. De FOCATIS, A. MAESTRONI (cur.), *Dialoghi sul diritto dell’energia*, II, *Contratti dell’energia e regolazione*, Torino, 2015, p. 141 ss., testo e note. Sintomatiche le osservazioni formulate dal Tavolo tecnico nella proposta riformatrice del d.lgs. n. 231/2001, del novembre 2025, non distoniche rispetto al coevo p.d.l. A.C. 2632, presentato alla Camera dei deputati il 25 sett. 2025 (cfr. P. GRELLA, L. BERETTA, *Riforma d.lgs. n. 231/2001: il nuovo sistema premiale degli enti*, in *@Dir.banc.*, dal 23.10.2025), in cui si sottolineano le criticità per forme automatiche di responsabilità ‘apicali’ delle *holding* (v. nuovo comma 3 dell’art. 5, che ne distingue un interesse ‘specifico’ da un generico ‘interesse di gruppo’), sebbene con restituzione del lucro indebito in ambedue gli articolati, in coerenza con quanto *infra*, nt. 70.

<sup>65</sup> In termini, arg. ex Cass., 6 mag. 2025, n. 11857, in *Edil. Terr.*, (monotem. «I profili di responsabilità nell’appalto») n. 10/2025, *Rass. giur.*, p. 1.

<sup>66</sup> Risolto affiorante dalle difese richiamate nell’evocata giurisprudenza nomofilattica (cit. *supra*, nt. 3): arg. ex Cass., sez. un., 30 giugno 2022, n. 20943, ampiamente discussa a cura di G.E. NAPOLI, *Caso fortuito e responsabilità per custodia*, Torino, 2023, spec. pp. 5 s. e 17.

<sup>67</sup> In disparte se tali tecniche negoziali di c.d. «logistica integrata» oggi rispecchiati dall’art. 1677-bis c.c., comunque implicanti un distinguo tra «spettanza» e «utilizzo» eco-nocivo lungo la *supply chain*, alla luce degli artt. 10, 11 e dell’espresso «esonero» sancito dall’art. 29, comma 1, II periodo CSDDD, si inscrivano nell’orientamento nomofilattico in tema di immissioni (cfr. Cass., sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4848, in *Dir. giur. comm.*, 2013, 5, pp. 54-62, con ampio commento di I. ZINGALES), per cui l’azione reale ex art. 949 c.c. diretta alla cessazione e/o al materiale ripristino delle condizioni di «tollerabilità» vada, in ogni caso, intrapresa nei confronti del «controllante», mentre, anche congiuntamente, l’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. riguarderà il titolare del «mero godimento» in filiera; ovvero, risultino irrilevanti ex art. 2055 c.c., ai fini della «responsabilità per quote di emissione» (c.d. *market share liability*), alla luce dei principi enunciati da Corte cost., 6 dicembre 2017, n. 254, per come discussi dall’A. cit. *supra*, nt. 48, spec. p. 8 s. Circa un opportuno distinguo dei titoli di addebito, quanto meno a carico delle partecipate statali, v. l’importante Cass., sez. un., 27 aprile 2022, n. 13143, in *Pactum*, 2022, 2, p. 44 ss. con commento di A. MACIOCI e F. MOLINARO, il cui paradigma esaminato combacia con la ‘cornice negoziale’, non a caso, evocata *supra*, nt. 59, anche in riferimento al testo.

*incommoda*); d'altro lato, accede ad una più ottimale gestione della 'presunzione' di *colpa organizzativa*, incidente sul riparto dell'onere probatorio *ex art.* 1228 c.c. a maggior vantaggio delle potenziali 'vittime climatiche'. Per chiunque si assuma 'eco-leso', infatti, sarà sufficiente dimostrare che il danno sofferto è conseguenza «immediata e diretta» *ex art.* 1223 c.c. di un'inadeguata verifica degli accennati assetti organizzativi in capo al *partner* aggregato 'in filiera', onde così aver raggiunto in termini 'precauzionali' anche la prova (quanto meno) della *presunzione assoluta* di colpa concorrente di pari natura, a motivo del semplice c.d. «avvalimento negoziale» nonché, soprattutto, a prescindere da vincoli di «preposizione», ai fini della (ritenuta inammissibile) prova liberatoria<sup>68</sup>. Dovendo, d'altronde, osservarsi i criteri di riparazione stabiliti dall'*art.* 1225 c.c., in base ad un giudizio prognostico *ex ante*, alla stregua della c.d. «causalità adeguata», se la responsabilità 'contrattuale' - a differenza di quella 'aquiliana' per il principio della c.d. «tasca profonda» - non potrebbe rendere addebitabile all'operatore economico «controllante» le inadempienze «organizzative» in capo al *partner* aggregato 'di filiera', *contrattualmente* vincolato ma *per legge* 'eccezzuato', quindi irresponsabile a titolo doloso o colposo<sup>69</sup>, tuttavia non lo esenterebbe dal più generale divieto di indebita locupletazione in danno altrui, al fine di rimodularne il risarcimento «solidalmente» esigibile nei limiti valoriali della *deminutio* risentita dalla potenziale 'vittima climatica' per effetto della condotta lesiva di quest'ultimo, in applicazione *ex art.* 2041 c.c. dell'arricchimento senza causa<sup>70</sup>.

Oltretutto, non mancherebbero spunti normativi alla prefigurata alternativa nella *CSDDD*, ove si rifletta, da un lato, sul termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per violazioni alla *due diligence*, che non potrà essere «inferiore» a cinque anni, lasciandone se non altro desumere un più agevole accostamento all'area 'contrattuale', impregiudicate in ogni caso le discipline nazionali (i.e., *in melius* oltreché di qualificazione: arg. *ex art.* 29, § 5); d'altro lato, sulle ulteriori misure sanzionatorie comminabili, tra cui sanzioni pecuniarie fino al 5% del fatturato netto globale, da cui potersi evincere, sotto altro diverso profilo, una (perlomeno) tendenziale incompatibilità, in sede risarcitoria, rispetto a tecniche attributive di tutela aquiliana<sup>71</sup>.

<sup>68</sup> Di là dall'ulteriore complicazione dovuta ad eventuali patti esonerativi e/o limitativi *ex art.* 1229 c.c. di responsabilità c.d. 'vicaria' di cui all'*art.* 2049 c.c., reputati ammissibili, salvo i rapporti interni, salvaguardandone in ogni caso la sottesa *ratio* deterrente, nella misura in cui si faccia questione di fatto 'doloso' o 'gravemente colposo' (in predicato) «altrui» (sul punto, cfr. G. ANZANI, *Osservazioni sui patti di esonero da responsabilità civile*, in *juscivile*, 2018, 3, spec. p. 373, testo e note), in particolare agli effetti dell'*art.* 185 c.p. (v. *supra*, nt. 12), nell'interfacciarsi (esaminato da Cass., sez. un., 16 mag. 2019, n. 13246, in *Feder.*, dal 19.02.2020, p. 247 ss., con ampio commento di E. ROMANI) con la differente responsabilità 'diretta' *ex art.* 28 Cost. e 1228 c.c., al cospetto delle convenute società 'partecipate' dallo Stato e 'controllanti', nel solco dell'altrettanto problematico regime sotteso all'evocato *art.* 1677-bis c.c.: su cui, v. *funditus* M. MENICUCCI, *Intorno all'art. 1677-bis c.c. a due anni dalla sua introduzione nel codice civile*, in *Riv. dir. econ. tras. amb.*, (XXII)2024, spec. p. 233 ss., testo e note.

<sup>69</sup> Non avrebbe senso, infatti, imputare all'agente le conseguenze del proprio operato che egli non possa "internalizzare *ex ante*" : il profilo è ampiamente affrontato da R. PUCELLA, *La causalità «incerta»*, Torino, 2007, p. 265 ss.; nonché ripreso, per opportune delucidazioni rispetto alla parallela 'scansione' penalistica rilevante per quanto *supra*, nt. prec., da K. SUMMERER, *Causalità ed evitabilità. Formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali ipotetici nel diritto penale*, Pisa, 2013, p. 205 ss., testo e note.

<sup>70</sup> Neppure attenuabile mediante apposita pattuizione *ex art.* 1382 c.c., in forza del limite di ordine pubblico imposto dall'*art.* 1229, cpv. c.c., a fronte di disciplina euro-unitaria tale qualificabile *ratione materiae* (a meno di riparazione integrale 'volontaria' *ex art.* 12 *CSDDD* con successiva rivalsa, ove ritenuta più conveniente) così anche superandosi le notorie criticità di reciproco coordinamento sistematico, esaminate da V. CITARELLA, *La penale esigua e l'equità del contratto*, Torino, 2016, spec. p. 147 s. Sul fisiologico accostamento della nozione all'«extraprofitto», nell'ottica della responsabilità socio-ambientale d'impresa, cfr. T. FAVARO, *Verso la regolazione economica degli extraprofiti bancari. Apparenze e realtà*, in *Riv. reg. merc.*, 2024, 1, p. 16 s.; più in generale, v. anche M. GIOBBI, *Problemi "attuali" dell'arricchimento senza causa*, in *Act. Jur. Iber.*, no. 22(2025), p. 1214 ss.

<sup>71</sup> Di dubbia configurabilità per quanto osservato *supra*, nt. prec.; nonché al precedente § 2 sui c.d. «danni punitivi», semmai riecheggiando la dibattuta questione circa l'ingiusto profitto indebitamente lucrato sfruttando altrui utilità qualora di natura «proprietary» (scil., non già «adespote» come quelle ecologicamente impattanti), secondo la messa a punto di Cass., 23 aprile 2020, n. 8137, in *Resp. civ. prev.*, 2021, p. 209, con ampio commento di L. CASTELLI. Vi è tornato, con utili spunti, S. GATTI, *Il problema dell'illecito lucrativo tra norme di settore e diritto privato generale*, Napoli, 2021, pp. 48 s., 450 s. e 461

Permarrebbe forse il dubbio che tale soluzione, anche perché formulata in termini ipotetici e non strettamente eziologici, serva a “delimitare” il danno piuttosto che ad “escludere” la responsabilità dell’operatore economico «controllante»<sup>72</sup>, o comunque che al tema del nesso di causalità vengano a sovrapporsi aspetti ‘esogeni’<sup>73</sup>. In ogni caso, ed in coerenza con quanto sembra suggerire l’analisi economica, quest’ultimo risulterebbe se non altro al riparo da eccessive (e penalizzanti per l’oramai inevitabile diffusione della «negozialità» attraverso *supply chain*) criticità sottese alle proprie attività, soprattutto là dove il comportamento non suscita direttamente un’alea ‘prevedibile’, in ogni caso eterogenea al piano dei rischi connaturati a siffatte operazioni contrattuali complesse<sup>74</sup>.

Prematuro soppesare se l’evocata giurisprudenza nomofilattica contribuirà al c.d. effetto “palla di neve” innescato dal non (più) piccolo repertorio dei contenziosi climatici finora decisi<sup>75</sup>; di certo potrà, se non altro, sollecitare un’attenta riflessione circa la *mise en place* di congegni rimediali applicabili in ragione del regime di responsabilità funzionale alla massima espansione dei diritti fondamentali<sup>76</sup>.

---

s.; nonché, evidenziandone le originarie matrici ‘contrattuali’, P. PARDOLESI, *Arricchimento da fatto illecito: i rimedi (Dai disgorgement damages alla retroversione degli utili)*, Bari, 2023, spec. pp. 29 s. e 92 s.

<sup>72</sup> Sul nesso di causalità tra “evento” e “danno” a seconda dei regimi di responsabilità, cfr. G. VALCAVI, *Sulla causalità giuridica nella responsabilità civile da inadempienza e da illecito*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, II, p. 411.

<sup>73</sup> Secondo l’autorevole impostazione di L. MENGONI, *L’argomentazione orientata alle conseguenze*, ora in ID., *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996, pp. 91 s., spec. 93; v. parimenti M. BARCELLONA, *Scopo della norma violata, interpretazione teleologica e tecniche di attribuzione della tutela aquiliana*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 311.

<sup>74</sup> Sul cui necessario distinguo dall’«alea economica», v. ora Cass., sez. un., 23 febbraio 2023, n. 5657, in *Dir. giust.*, 2023, f. 26, p. 3, con nota di R. BENCINI; in *Giustciv.com*, dal 19.04.2023, con nota di R. PEZZELLA. La prospettiva “contrattuale” sembra attualmente incentrata in *common law* che, in tali ipotesi, utilizza le *liquidated damages clauses* (equiparabili a penali moratorie), rappresentative di una *genuine pre-estimation of the likely losses*, differenziandole dai *punitive damages* per violazione di obblighi pattizi, sanzionabili in via aquiliana tramite stima delle possibili perdite indotte dall’inadempimento: la questione intercetta il profilo tutt’altro che pacifico, per la *governance* imprenditoriale, della possibile copertura assicurativa di quest’ultimi, stante la chiara natura afflittiva e deterrente, su cui cfr. S. LANDINI, *L’assicurazione della responsabilità civile*, in *Tr. dir. civ. e comm.*, Cicu-Messineo, cont. Mengoni, Milano, 2021, p. 45 ss.; al pari delle richiamate *astreintes* qualora ne divengano il presupposto operativo e problematico in mancanza di idoneo *plafond* determinabile, su cui significativo Trib. Brindisi, ord. 28 luglio 2025, in *Gazz. Uff.*, 1<sup>a</sup> Sr. Spec., n. 45 del 05 nov. 2025, per la rimessione della q.l.c. dell’art. 614-bis c.p.c., nella formulazione previgente alla c.d. “riforma Cartabia”, nella parte in cui non prevede la possibilità, da parte del G.E. di determinare *ex post* un tetto quantitativo o temporale massimo all’operare delle «misure di coazione indiretta» ivi previste.

<sup>75</sup> A. PISANÒ, *L’impatto dei contenziosi sulla crisi climatica. Il paradosso delle sentenze vuote*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1(2024), p. 116.

<sup>76</sup> Secondo il memorabile insegnamento di P. BARILE, *Diritti dell’uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, p. 41.